



SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA
IL RESPONSABILE AREA TUTELA SALUTE LUOGHI DI LAVORO
MARA BERNARDINI

REG. CFR.FILE.SEGNATURA.XLM

DEL CFR.FILE.SEGNATURA.XLM

Alle Associazioni Datoriali
Alle OO.SS.

della Regione Emilia-Romagna

Ai Direttori Dipartimenti di
Sanità Pubblica
Ai Direttori dei Servizi di Prevenzione
e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

delle Aziende UsI
della Regione Emilia-Romagna

Oggetto: capienza esercizi commerciali e contingentamento nei negozi: riscontro segnalazione CGIL FILCAMS, CISL FISASCAT e UIL TuCS, Federazioni provinciali lavoratori commercio turismo e servizi - Segreterie Territoriali di Ferrara.

In riferimento alla segnalazione di cui all'oggetto, si forniscono le seguenti indicazioni valide su tutto il territorio regionale:

il DPCM 03/11/2020 con l'articolo 1 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" ha fornito indicazioni relativamente agli esercizi commerciali sul numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nei locali. Le indicazioni sono poi state riproposte nel successivo DPCM 03/12/2020.

Tale Decreto, all'articolo 1 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" al comma 6 prevede: *"E' fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti"*.

Lo stesso decreto all'articolo 1, comma 10 afferma che *"Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: (...) ff) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette*

Viale Aldo Moro 21 – 40127 Bologna – tel. 051.527.7453 – 7454 - 7456

segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it

segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it

	ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP	Classif.							Fasc.	2020	

*attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri **di cui all'allegato 10**. **Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11**; nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;”.*

L'allegato 10 del DPCM 03/12/2020 contiene “Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020” finalizzati tra l'altro ad ottenere il mantenimento di una distanza interpersonale non inferiore al metro, controllando in modo particolare il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e nell'accesso a queste e la prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento).

L'allegato 11 del DPCM 03/ 12/2020 contiene misure per gli esercizi commerciali e ribadisce la necessità del mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale anche con accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; b) per **locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta**, oltre a un massimo di due operatori; c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato **in funzione degli spazi disponibili**, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

L'allegato 9 del DPCM 03/12/2020 riporta “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020” e con riferimento al commercio al dettaglio indica di “Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.”

Il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna N. 216 del 12/11/2020 ha richiamato la necessità di ridurre al minimo le possibilità di assembramento anche per l'accesso consentito agli esercizi di vendita e a tal fine ha previsto in particolare quale misura di carattere generale, al punto 3b, che “L'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni”.

Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1998 - Supplemento Ordinario n. 80 definisce **la superficie di vendita di un esercizio commerciale** come “l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi”.

Lo stesso decreto definisce diverse tipologie di esercizi commerciali in funzione della superficie di vendita e in particolare distingue:

“d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);

g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale piu' esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.

Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti”

Gli utenti di un esercizio commerciale utilizzano gli spazi a loro disposizione in modo dinamico e pertanto il calcolo di una superficie minima che possa garantire un adeguato distanziamento deve necessariamente differire rispetto ad una condizione statica. In condizione statica una superficie di quattro metri quadrati a persona è ritenuta in diversi contesti adeguata a garantire il distanziamento richiesto ai fini della prevenzione e contenimento del contagio da SARS-CoV-2. La frequentazione di un esercizio commerciale per sua natura configura invece una situazione dinamica dove lo spostamento è costante e finalizzato al raggiungimento di punti diversi da parte di più persone contemporaneamente. La densità di presenza deve pertanto consentire la finalità di accedere ai diversi prodotti senza creare eccessivi avvicinamenti.

Si ritiene che una superficie di dieci metri quadrati a persona possa ritenersi adeguata per la condizione dinamica caratteristica di un esercizio commerciale. Ipotizzando che la superficie utile per i clienti sia la metà della superficie dell'esercizio, si propongono le seguenti indicazioni di numero massimo di utenti per superficie dell'esercizio:

Superficie totale	Superficie netta ipotizzata	Utenti
150	75	8
250	125	13
1500	750	75
2500	1250	125

Oltre a questa indicazione relativa al numero massimo di utenti contemporaneamente presenti, al fine di evitare assembramenti e concentrazioni in piccoli spazi anche in presenza di ambienti con elevati volumi e superfici, in considerazione dell'influenza del tipo di layout adottati e della possibilità di strozzature ai flussi e affollamenti lungo i percorsi, dovrà essere predisposta una adeguata vigilanza.

Mara Bernardini
(documento firmato digitalmente)